



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL2.6.SET.2012.....



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/127/CU7/C7**

**PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
RECANTE
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE
DELLE FARMACIE**

Punto 7) O.d.g. - Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 26 settembre 2012, ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutte le seguenti proposte emendative:

TESTO SCHEMA DISEGNO DI LEGGE	EMENDAMENTI
Articolo 1	EMENDAMENTI RITENUTI ACCOGLIBILI
<p>1. All'articolo 11 del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio “topografico” o “della distanza” ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a)”.</p> <p>b) al comma 7, primo periodo, le parole: “, di età non superiore ai 40 anni,” sono soppresse;</p> <p>c) al comma 17, le parole: “La direzione “</p>	<p>Art. 1 comma 1: eliminare il comma, in quanto le modificazioni proposte sono state già apportate dall'articolo 23 comma 12-duodecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>

sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1 gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate, la direzione”.

2. Il quarto comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale deve farne domanda al comune, che decide sulla stessa sentiti l’azienda sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, i quali si pronunciano **entro** 15 giorni dalla richiesta del comune. La domanda è respinta se il nuovo locale non soddisfa i criteri e le esigenze di cui al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 2 e al settimo comma del presente articolo.”.

3. Il settimo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze della popolazione ed evitare situazione di prossimità di esercizi non giustificate dall’interesse pubblico”.

4. L’ottavo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968 n. 475, e successive e modificazioni, è abrogato.

5. È abrogato l’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

comma 2: aggiungere le parole “e non oltre” dopo la parola “entro”;

aggiungere, infine, il periodo “nonché la distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 mt”;

Art. 1 comma 4: eliminare il comma.

EMENDAMENTI RITENUTI NON ACCOGLIBILI

I rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome **non hanno ritenuto accoglibile** la proposta del rappresentante dell’ANCI di introdurre il seguente comma:

“il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11 del D.L. n. 1/2012 (convertito in legge n. 27/2012) è abrogato”.

